

TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso

visto il ricorso proposto ex art. 67 e seguenti CCI dai fini della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto da PELUZZI ANNA, C.F. PLZNNA78T66E435D nata a Lanciano (CH) il 26/12/1978, residente a Lanciano (CH) in Via Modesto della Porta 3 assistita dall'avv. FRANCESCO GIANCRISTOFARO proposto in data 18 luglio 2025 ed integrato in data 8 settembre 2025;

OSSERVA

La ricorrente, separata con nucleo familiare composto unitamente alla figlia minorenni (anni 11) GAIA LUCIA FANTINI propone ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti premettendo che le ragioni di incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte dal 2020 al 2023 in ragione della stipula di prestiti personali per esigenze familiari ma soprattutto per esigenze dell'ex coniuge e l'acquisto di una vettura.

I coniugi si sono separati ad ottobre del 2022 e da quel momento il signor Fantini non ha più pagato le somme dovute, revocando i vari RID sulla propria busta paga. La signora Peluzzi si è così ritrovata a dover sostenere impegni finanziari ben superiori alle fonti di reddito a sua disposizione e progressivamente la situazione è andata peggiorando. Al momento della stipula la ricorrente, come attestato dal gestore, risultava assunta con contratto a tempo indeterminato con impegno proporzionato alle entrate.

A condurre alla situazione debitoria attuale ha influito la cattiva gestione dell'ex coniuge.

ESPOSIZIONE DEBITORIA

Nello specifico i debiti si riferiscono:

- al debito di natura chirografaria derivante originariamente da contratto di finanziamento 24924268 in data 23/11/2021 tra PELUZZI ANNA (coobligato il marito Fantini Andrea) e COMPASS per un importo pari € 22.620,00 con una rata mensile di € 225,61;
- al debito di natura chirografaria derivante originariamente da contratto di finanziamento n. 20221256465581 rinegoziato in data 06/04/2023 tra PELUZZI ANNA e FINDOMESTIC per un importo pari 22.196,41 e rata mensile di € 263,80;
- al debito di natura chirografaria derivante originariamente da contratto di finanziamento N. PT0000001609495301 erogato in data 26/09/2019 tra PELUZZI ANNA – FANTINI ANDREA e DEUTSCHE BANK per un importo pari € 15.000,00 con una rata mensile di € 303,00;

- al debito di natura chirografaria, derivante contratto di finanziamento 225388 del 25/05/2020 tra PELUZZI ANNA (coobligato Fantini Andrea) e FIDITALIA per un importo pari € 5.850,00 e una rata di € 107,57;

Debiti procedura	4.991,21
Debiti Privilegio - Avvocato	4.395,82
Debiti chirografari	46.044,29

L'OCC nominato ha potuto riscontrare la correttezza dell'importo dell'esposizione debitoria. E' risultata evidente l'incapacità oggettiva del ricorrente di adempiere alle proprie obbligazioni alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

Infatti la ricorrente dispone come unica fonte di reddito per il proprio sostentamento, dello stipendio da lavoro dipendente part time quale impiegata della società ACCORD ASCENSORI srl. Il rapporto di lavoro iniziato il 21/12/2012 è tutt'ora in essere. Lo stipendio mensile lordo base medio è di 809,00 € circa, a tali importi oltre alle trattenute di legge. Nelle entrate del nucleo familiare c'è una Pensione d'invalidità della Sig.ra Peluzzi erogata dall'INPS, che non concorre a formare il reddito imponibile, di € 6.987,69 annui (C.U. inps 2025).

IL PIANO

Avendo attribuito al debitore un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa 767,00 € netti più una pensione invalidità di € 507,00 dalle quali detratte le spese per il decoroso sostentamento, la somma da offrire ai creditori è di circa € 300,00 per n.60 mesi mettendo così a disposizione dei creditori complessivi euro 18.000,00.

LA PROPOSTA la ricorrente propone ai creditori in privilegio il pagamento per l'intero ed una soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 18,71%.

L'ATTIVO

L'attivo destinato al piano stesso è di complessivi Euro 18.000,00 circa.

La signora PELUZZI ANNA è proprietaria delle seguenti unità immobiliari:

- Appartamento di tipo economico popolare in Lanciano, Via Modesto della Porta 3, Piano 4 int. 8 Cat A/2, Fg. 32, P.lla 340, sub 19, con rendita di € 199,87;
- Garage in Lanciano, Via Modesto della Porta, 3 Piano S1 Cat. C/6, consistenza di 18 mq, con rendita catastale di € 54,64;

Dalla relazione del gestore risulta che il valore complessivo del suddetto compendio immobiliare è pari ad € 50.700,00, calcolato secondo i valori OMI (OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE), abitazione di tipo civile da un minimo di € 780,00 al mq a un valore massimo di € 1.150,00. Per quanto riguarda l'autorimessa il valore di mercato va da un minimo di 560,00 a mq ad un massimo di 840,00.

La sig.ra Peluzzi Anna è altresì proprietaria dell'autovettura Fiat 600, tg. DS270JD, immatricolata nel 2008 con quasi 200.000 km di percorrenza ed utilizzata esclusivamente dall'ex coniuge (la Peluzzi non è titolare di patente di guida). Il veicolo è comunque vetusto ed il suo valore di realizzo in caso di alienazione sarebbe irrisorio, ragione per la quale il bene viene escluso nel presente piano.

La ricorrente risulta intestataria di un conto corrente n.76630649, acceso presso le Poste Italiane Spa, con saldo alla data del 27.05.2025 di € -3,45.

Libretto di risparmio postale n. 51604521 saldo al 25/11/2024 di € 3,70.

Libretto di risparmio postale n. 22673845 saldo al 25/11/2024 di € 13,44.

Dalla analisi degli estratti conto si evince che lo stesso viene movimentato soltanto per far fronte alle spese di vita quotidiana e ordinaria.

La signora PELUZZI è inoltre proprietaria di automezzi:

L'OCC conclude per la completezza ed attendibilità dei dati e rispetta i requisiti di cui all'articolo 68 comma 2 CCI

La presenza di beni mobili ed immobili abilita, nei limiti dell'articolo 69 comma 2 CCI alle osservazioni ex art 70 comma 7 CCI in presenza dei presupposti.

SUI REQUISITI OGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'

Sotto il profilo oggettivo, ai sensi dell'articolo 67 CCI la domanda deve essere corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Sotto il profilo soggettivo:

Il soggetto che accede alla procedura di ristrutturazione debiti deve, ai sensi dell'articolo 2 lettera e), essere persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

Ai sensi dell'articolo 69 CCI il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il ricorrente:

- Non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- Non risulta dalla attestazione aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode

Sulla completezza della documentazione prodotta:

Il ricorso depositato risulta corredato della documentazione richiesta dall'articolo 68 CCI e l'OCC, come richiesto dal medesimo articolo, ha indicato che FINDOMESTIC non ha tenuto conto del merito creditizio del debitore, con riferimento in particolare all'ultimo finanziamento concesso in data 06/04/2023. Infatti la signora aveva anche altri finanziamenti in corso con le seguenti rate mensili: € 225,61 della Compass, € 303,00 della Deutsche Bank, € 102,57 di Fidelity. Il Gestore conclude che la ricorrente non avrebbe potuto rimborsare il debito contratto neanche rimodulando la rata del finanziamento.

Ne conseguono gli effetti di cui all'articolo 69 CCI comma 2 secondo il quale il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Sulle misure protettive

Ai sensi dell'articolo 69 CCI il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Parte ricorrente in seno al ricorso ha chiesto in via cautelare ed immediata disporre ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII le seguenti misure protettive:

- che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventa definitivo e fino alla conclusione del procedimento, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali sul patrimonio dell'istante da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori alla domanda atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano proposto.

Devono pertanto essere concesse misure al fine di assicurare la esecuzione del piano

PQM

- sospende i procedimenti di esecuzione forzata pendenti;
- sospende i pagamenti relativi a cessioni di quinto in ragione della previsione di pagamento nel rispetto delle cause legittime di prelazione come da piano

DISPONE

il divieto di azione esecutive e cautelari sul patrimonio della proponente

Il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione giudiziale (presumendo tali tutti gli atti che importano impegno di spesa superiore ad euro 300,00)

PQM

Dichiara il piano di ristrutturazione debiti proposto da PELUZZI ANNA, C.F. PLZNNA78T66E435D nata a Lanciano (CH) il 26/12/1978, residente a Lanciano (CH) in Via Modesto della Porta 3 ammissibile,

DISPONE

che il ricorso e la relazione dell'OCC vengano pubblicati sul sito web del Tribunale di Lanciano e ne venga data comunicazione **entro trenta giorni**, a cura dell'OCC, a tutti i creditori

Invita i creditori, una volta ricevuta la comunicazione di cui sopra, a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria.

Comunica che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC in persona del gestore nominato dott.ssa Fontana

Lanciano 15/10/2025

Il Giudice delegato

Dott.ssa Chiara D'Alfonso